



Provincia  
di Biella

## PROVINCIA DI BIELLA

Via Q. Sella, 12 - 13900 Biella - Tel. 015 8480611

**Servizio Rifiuti, Valutazione dell'Impatto Ambientale, Energia Qualità dell'Aria, Acque Reflue**

CONFERENZA PROVINCIALE DEI SERVIZI  
ai sensi art. 14 Legge 241/90 e ss.mm.ii.

### VERBALE DELLA SEDUTA

**24.02.2026**

L'anno duemilaventisei, il giorno ventiquattro del mese di Febbraio, in Biella, alle ore 10:15, nella Sala Caselli, al piano secondo dell'ala Est della sede della Provincia di Biella, si è svolta, con modalità collegamento da remoto, la Conferenza Provinciale dei Servizi, secondo quanto disposto dall'art. 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., da condursi in modalità sincrona, previo preavviso di convocazione, per lo svolgimento dell'istruttoria relativa al progetto denominato: *"Impianto fotovoltaico denominato "Verrone", della potenza nominale di 9,2 MWp in località la Torretta"*, localizzato nei Comuni di Verrone (BI) e di Cerrione (BI), presentato dalla "GPJ I-6" S.r.l. Bolzano, avviato in data 03.03.2025 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis. La seduta odierna fa seguito agli esiti della precedente del 24.02.2026, in occasione della quale – avuto conto delle risultanze del contraddittorio colà operato e al rilievo di alcune residuali criticità permanenti (evidenziate dalla Provincia e dal Comune di Cerrione (BI) – il proponente richiese ed ottenne dalla Conferenza dei Servizi una sospensione dei termini dell'istruttoria per 60 gg., finalizzata alla produzione di elaborati integrativi spontanei idonei alle criticità medesime. Il proponente ha poi trasmesso alla Provincia – nella loro versione definitiva – gli elaborati integrativi spontanei predetti in data 06.02.2026.

All'ordine del giorno della sessione odierna, vi è pertanto l'espressione delle determinazioni conclusive sia con riferimento alla compatibilità ambientale che al rilascio delle autorizzazioni, dei pareri, dei nulla-osta e dei provvedimenti equipollenti a vario titolo necessari per la realizzazione ed esercizio delle opere descritte nel progetto, avuto conto dei contenuti delle integrazioni spontanee, con particolare riferimento alle pronunce definitive della Provincia di Biella e del Comune di Cerrione, come detto in precedenza.

Per la trattazione delle problematiche che possono scaturire dall'esame degli elaborati del progetto e dall'esposizione dei pareri dei soggetti istituzionali convocati, sono presenti (quando in modalità collegamento da remoto espressamente di seguito indicato):

Il Presidente della Conferenza dei Servizi  
e Responsabile del Procedimento

Area Tecnica Provinciale

dott. Graziano STEVANIN Dirigente Area  
Tutela e Valorizzazione Ambientale  
geom. Ketty COCUZZA, istrutt.ce - direttiva  
tecnica Servizio Concessioni Demanio Stradale

Comune di Cerrione (BI)

arch. Ilaria TONETTI, Resp. Serv. Tecnici  
Comunali (collegata da remoto)

“Consorzio di Bonifica della  
Baraggia Biellese e Vercellese”, Vercelli

p.a. Stefano GELSOMINO, funz.rio tecnico  
(collegato da remoto)

“GPJ-I6” S.r.l., Bolzano

dott. Fabio Romeo Ettore DAVÌ legale rapp.te  
(collegato da remoto)



Partecipa altresì alla seduta il funzionario tecnico in forza al Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche (Area Tutela e Valorizzazione Ambientale), dott. Giovanni Maria Foddanu.

Il legale rappresentante della “GPJ-I6” S.r.l., dott. F.R.E. Davì, è coadiuvato dal funzionario della società stessa ing. Matteo Spinatonda; inoltre è assistito dai seguenti consulenti tecnici (facenti capo alla società di progettazione “InfraLab” S.r.l.): ing. Maddalena Chiriches, ing. Marika Manzoni, e ing. Irene Zaniratti (tutti i soggetti citati nel presente periodo sono collegati alla seduta da remoto).

Risultano assenti alla seduta i rappresentanti dei seguenti soggetti convocati: Comune di Verrone (BI); A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE; A.S.L. BI S.I.S.P., Biella; Regione Piemonte: [Direzione Regionale A1800A Opere Pubbliche Difesa del Suolo Economia Montana e Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica] Settore A1802B Infrastrutture e Pronto Intervento e Settore A1820C Tecnico Region. BI-VC; [Direzione A1600A Ambiente Energia e Territorio] - Settore A1607C Urbanistica Piemonte Orientale - Settore A1616A Sviluppo Energetico Sostenibile - Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord; Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO-VC (R.U.A.S. designato dal Prefetto di Biella); Comando Militare Esercito Piemonte SM - Ufficio Personale Logistica Alloggi e Servitù Militari Sezione Logistica Poligoni e Servitù Militari, Torino; “e-distribuzione” S.p.A.; “Terna” S.p.A.; “SNAM Rete Gas” S.p.A. Distretto Nord-Occidentale; “Italgas” S.p.A. (già “2i Rete Gas” S.p.A.); “FiberCop” S.p.A.; E.N.A.C.; “E.N.A.V.” S.p.A.; Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, Cameri (NO); “CORDAR S.p.A. Biella Servizi”, Biella.

Sono pervenute le seguenti note inerenti all'istruttoria attualmente in essere:

- nota del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli prot. n. MIC/MIC\_SABAP-NO|24/02/2026|0002380-P del 24.02.2026 (cfr. prot. ricez. Prov. BI n. 3819 del 24.02.2026). Copia della predetta nota è allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
- nota dell'“E.N.A.C. – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile” prot. ENAC-ANO-06/02/2026-0020225-P (prot. ricez. Prov. BI n. 2433 del 06.02.2026). Detta nota è stata resa disponibile alla Provincia dalla “GPJ I-6” S.r.l. con le integrazioni spontanee del 06.02.2026 di cui s'è riportato già in premessa, in quanto trasmessa dell'“E.N.A.C.” esclusivamente all'azienda stessa. La nota è ora assunta agli atti della Conferenza dei Servizi. Copia della predetta nota è allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;



Nel corso della seduta è inoltre richiamata la nota-parere dell'Area Tecnica Provinciale – Servizio Concessioni Demanio Stradale prot. n. 3320 del 18.02.2026, già agli atti della riunione dell'Organo Tecnico Provinciale del 19.02.2026 (e allegata al Verbale relativo) e, comunque allegata in copia anche al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il dott. Marco Fornaro (coadiuvato dal geom. Fulvio Manacorda). Entrambi i predetti sono in forza al Servizio Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche, della Provincia di Biella).

La seduta è aperta dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** che, dopo i saluti di rito agli intervenuti, presenta l'oggetto della seduta secondo anche quanto indicato nell'Ordine del Giorno della nota di convocazione della medesima e riassume, in sintesi, le più recenti vicende inerenti al procedimento di cui trattasi.

Il **dott. Graziano Stevanin**, in particolare, riepiloga che, in data 13.01.2026, si svolse la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, durante la quale furono dettagliatamente esaminate tutte le "QUESTIONI" oggetto della originaria richiesta di chiarimenti, furono letti (o espressi verbalmente a cura dei presenti alla seduta) tutti i pareri dei soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria e furono infine già illustrate al proponente tutte le prescrizioni e condizioni ambientali che sarebbero assegnate in caso di conclusione favorevole dell'istruttoria circa la compatibilità ambientale del progetto. Dalla lettura del parere scritto del Comune di Cerrione e dalla lettura del Verbale dell'Organo Tecnico V.I.A. Provinciale riunione del 19.02.2026, fu dal Responsabile del Procedimento comunicato alla Conferenza dei Servizi (e quindi anche al proponente) che non esistevano, a quel momento, le condizioni per l'espressione di un parere di compatibilità ambientale favorevole, stante il permanere di alcune residue criticità. Preso atto di ciò, la "GPJ I-6" S.r.l., prima della formale espressione dei pareri conclusivi, richiese alla Conferenza dei Servizi la sospensione massima dei termini istruttori per 60 gg., al fine di produrre documentazione integrativa spontanea, finalizzata al superamento delle criticità residue. La sospensione dei termini fu accordata da parte della Conferenza dei Servizi, con riaggiornamento del cronoprogramma dei lavori ad avvenuta ricezione delle integrazioni spontanee del proponente.

Di seguito, in data 06.02.2026 (prot. ricez. Prov. BI n. 2433 del 06.02.2026), la "GPJ I-6" S.r.l. regolarizzò una precedente trasmissione alla Provincia di Biella in data 27.01.2026 (cfr. prot. ricez. n. 1518 del 27.01.2026), degli elaborati integrativi spontanei finalizzati al superamento delle criticità permanenti alla data della precedente seduta.

Quindi il **dott. Graziano Stevanin** fa presente che, con nota prot. n. con nota prot. 2596 del 10.02.2026 la Provincia di Biella - preso atto della trasmissione definitiva delle integrazioni spontanee del proponente in data 06.02.2026 - convocò la odierna seduta della Conferenza dei Servizi, con il seguente O.d.G.: a) Espressione delle determinazioni conclusive degli Enti coinvolti in istruttoria - ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 *ter* e 14 *quater* della L. 241/90 e ss.mm.ii. - circa la compatibilità ambientale del progetto e per il rilascio dei titoli autorizzativi od equipollenti richiesti, avuto conto dei contenuti degli elaborati integrativi spontaneamente prodotti, a regolarizzazione di precedente invio, dalla "GPJ I-6" S.r.l. in data 06.02.2026, in esito alla precedente seduta del 13.01.2026; b) Eventuale aggiornamento del crono-programma, a seconda degli esiti della seduta, qualora necessitasse una prosecuzione dell'istruttoria.

Di seguito, il **dott. Graziano Stevanin** informa i presenti che, in data 19.02.2026, si era riunito l'Organo Tecnico V.I.A. Provinciale per la valutazione delle integrazioni spontanee del proponente del 06.02.2026 e la conseguente adozione del parere tecnico conclusivo da esplicitare nella seduta odierna, contenuto nel Verbale di riunione relativo.

Il **dott. Graziano Stevanin**, di seguito, precisa, secondo quanto indicato dal comma 7 dell'art. 27 *bis* citato, che i lavori della Conferenza dei Servizi - al netto della sospensione dei termini dell'istruttoria richiesta dal proponente nel corso della seduta precedente e della loro riattivazione in data 06.02.2026 con la consegna delle integrazioni spontanee - dovranno concludersi entro il 09.03.2026 (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza effettiva) e che la presente istruttoria tecnico-amministrativa è finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (c.d. P.A.U.R., di cui all'art. 27 *bis* comma 1 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Infine, il **dott. Graziano Stevanin** chiarisce a tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria che la Conferenza dei Servizi si svolgerà secondo i criteri introdotti con il D. Lgs. 30.06.2016 n. 127 alla L. 241/90 e, in particolare, che: 1) ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso; 2) all'esito dell'ultima riunione l'Amministrazione Procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti; 3) si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 dell'art. 14 *ter*, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.

In tale ottica, il **dott. Graziano Stevanin** ricorda che R.U.A.S. designato dalla Prefettura di Biella è la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO-VC.

Dopo l'ampia premessa qui sopra riportata, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** comunica che, essendo la funzione dell'odierna seduta quella di appurare il superamento o meno delle criticità residue per mezzo delle integrazioni spontaneamente da ultimo prodotte dalla "GPJ I-6" in data 06.02.2026, l'Area Tecnica Provinciale ha, a tal fine, redatto un parerè che ha trasmesso per la riunione dell'Organo Tecnico del 19.02.2026 e che, nel prosieguo la sua rappresentante presente alla seduta odierna provvederà a leggere a beneficio dei presenti. Tuttavia, poiché una parte delle criticità permanenti erano state evidenziate altresì dal Comune di Cerrione, inviterebbe dapprima la rappresentante del Comune predetto, presente in collegamento da remoto alla seduta, ad informare la Conferenza dei Servizi delle proprie indicazioni in proposito.

Avuta quindi la parola, la **Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cerrione, arch. Ilaria Tonetti**, rivolgendosi direttamente al proponente, afferma: "Allora, con riferimento a quanto indicato nella *documentazione trasmessa*, l'unico dubbio riguarda il Piano Particellare di Esproprio. Abbiamo preso atto del raggiungimento di un accordo bonario per la maggior parte dei mappali ma risulta ancora un mappale...*(non prosegue il pensiero)*. Probabilmente il problema è dovuto a problemi di successione, essendo veramente un mappale di dimensioni minime...*(lascia in sospensione il pensiero)*. C'è ancora – dicevo – un mappale che non è nella piena disponibilità dello stesso proprietario con cui Voi avete già sottoscritto l'accordo per gli altri mappali. Quindi abbiamo visto che ci sono comunque due mappali all'interno del Piano Particellare di Esproprio e che quindi dovrà essere *avviata la procedura*, immagino...*(non prosegue il pensiero)*. Se no, come pensate di sanare questa situazione?"

Chiamata in causa dalla richiesta del Comune di Cerrione, risponde a quest'ultimo la **consulente tecnica della "GPJ-I6" S.r.l. ing. Marika Manzoni**, confermando: "Sì, certo, intendiamo avviare *quella procedura*".

Riprende, a questo punto, la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed afferma: "Però quindi, se capisco bene, ci sarebbe una procedura di esproprio residuale su questo mappale segnalato dal Comune? Scusate ma dobbiamo verificare i mappali interessati. Non possiamo farlo nel corso del contraddittorio, chiediamo una sospensione di una decina di minuti per operare questa verifica".

Così annunciando, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** sospende la seduta per dieci minuti.

Sono le ore 10:22.

Alle ore 10:35 il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** riapre la seduta, comunicando: "Sì, abbiamo ultimato le verifiche. Chiederei intanto alla Segreteria della Conferenza dei Servizi se potesse fare in modo di condividere, sui monitor di tutti i soggetti collegati, i documenti ai quali faremo richiamo per riferire degli esiti della verifica appena operata (n.d.v.: *la Segreteria della Conferenza dei Servizi procede alla condivisione dei documenti d'interesse sui monitor di tutti i presenti*). Allora, ci riferiamo al Piano Particellare di Esproprio di cui si è parlato. Si tratta di n. 5 tavole, con il quadro d'unione ma il collega che ha operato la verifica ha appurato che l'unica sezione della strada che subirebbe la modifica della destinazione d'uso oggetto dell'esproprio è quella terminale ed è quella per la quale la "GPJ I-6" S.r.l. è formalmente giunta alla sottoscrizione di un atto di sottomissione con il proprietario, poi regolarmente allegato dal proponente alle integrazioni spontanee. Mentre le altre sezioni erano già state incluse nel Piano Particellare d'Esproprio originario, già oggetto di evidenza pubblica. Abbiamo ricostruito correttamente? (n.d.v.: *rivolgendosi al proponente*)"

Riscontrano al dott. Stevanin congiuntamente in senso positivo il **funzionario della "GPJ-I6" S.r.l., ing. Matteo Spinatonda e la consulente tecnica della "GPJ I-6" S.r.l. (professionista della società di progettazione "InfraLab" S.r.l.) ing. Marika Manzoni.**

Interviene altresì il **funzionario tecnico del Servizio Rifiuti, V.I.A., Qualità dell'Aria, Energia, Risorse Idriche e Acque Reflue dott. Giovanni Maria Foddanu** e afferma, riferendosi con il puntatore del mouse, alle tavole grafiche condivise: "Quindi, per il proprietario del lotto della particella terminale *qui c'è l'accordo tra i soggetti e, di conseguenza, cessa la necessità di far ricorso a procedure espropriative. Invece, per quegli altri proprietari che residuano (n.d.v.: indica le particelle con il puntatore del mouse)*, si fa riferimento agli adempimenti già operati - sulla base dei dati originariamente forniti della "GPJ I-6" S.r.l. - già nel Giugno scorso: mi riferisco alla fase di evidenza pubblica e di comunicazione ai proprietari che fu già attivata dalla Provincia, con delega finale all'azienda per gli adempimenti pratici dell'espropriazione, della servitù, intendo. E preciso che si parla sempre solo di appezzamenti necessari per la realizzazione della strada di accesso".

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e afferma: "Forse aveva tratto un po' in inganno il fatto che nelle integrazioni il proponente avesse riproposto tutto il tracciato della strada con tutte le particelle".

Interviene la **Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cerrione, arch. Ilaria Tonetti** e conclude: "Ok, perfetto, adesso è chiaro".

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, rivolgendosi alla rappresentante del Comune di Cerrione, richiede: "Bene. Vi sono altri rilievi da parte del Comune di Cerrione?".

Riscontra al dott. Graziano Stevanin la **Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cerrione, arch. Ilaria Tonetti**: "No, nient'altro. Grazie".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto affermato da parte del Comune di Cerrione, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, il quale prosegue i lavori, dando la parola alla rappresentante dell'Area Tecnica Provinciale, perché proceda nella lettura del proprio parere, come già anticipato in precedenza.

Avuta la parola, l'istruttrice direttiva tecnica del Servizio Provinciale Concessioni Demanio Statale, geom. **Ketty Cocuzza**, dopo aver ribadito che si tratta di un parere reso all'Organo Tecnico Provinciale per la sua riunione del 19.02.2026 e afferente alle "QUESTIONI" nn. 5 e 6 dell'originaria nota di richiesta chiarimenti inviata all'azienda, procede alla lettura integrale della:

- nota Provincia di Biella - Area Tecnica – Servizio Concessioni Demanio Stradale prot. n. 3320 del 18.02.2026.

Come già indicato più sopra, copia della nota di cui trattasi è allegata al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto dei contenuti della nota testé letta, senza che alcuno dei presenti abbia operato rilievi in proposito, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, il quale (n.d.v.: *dopo aver richiesto e ottenuto dalla Segreteria della Conferenza dei Servizi che se ne condivida, a cura di quest'ultima, il testo sui monitor dei soggetti collegati*), procede con la lettura di un parere appena giunto al protocollo della Provincia e recapitatogli da un collaboratore, perché sia accluso agli atti della presente seduta. Legge quindi integralmente la:

- nota del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli prot. n. MIC|MIC\_SABAP-NO|24/02/2026|0002380-P del 24.02.2026 (cfr. prot. ricez. Prov. BI n. 3819 del 24.02.2026).

Come già indicato più sopra, copia della nota di cui trattasi è allegata al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo aver concluso Conclusa la lettura della nota qui sopra indicata, il **dott. Graziano Stevanin** domanda se vi siano richieste di intervento. Chiede allora di poter intervenire il proponente. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **funzionario della "GPJ-I6" S.r.l., ing. Matteo Spinatonda** segnala al legale rappresentante dell'azienda e ai consulenti tecnici della "InfraLab" S.r.l. la possibilità confrontarsi in sede extra-seduta della Conferenza dei Servizi, prima di poter proseguire il contraddittorio con gli attori della Conferenza dei Servizi medesima.

Riprende allora nuovamente la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, rivolgendosi al proponente, richiede: "Necessitate di una sospensione della seduta per una decina di minuti per poterVi confrontare tra di Voi? Posso capire che quanto appena comunicato nel parere dalla Soprintendenza necessiti di un'analisi particolare. Anche noi lo abbiamo appreso proprio come Voi questa mattina e quindi, purtroppo, non c'è stato tempo a sufficienza per approfondire. Ci sembra che, per l'impostazione data al parere, vi sia una prescrizione che interferisce con una parte significativa dell'impianto, nel senso che prescrive l'attuazione di una parte rilevante di compensazione in un'area che...*(non prosegue il pensiero)*. Magari proviamo a vedere le planimetrie in condivisione, così magari ci rendiamo conto anche provando a confrontarlo con l'immagine inserita dalla Soprintendenza nel parere. Se la Segreteria della Conferenza dei Servizi vuole procedere a condividere, per cortesia (n.d.v. *la Segreteria della Conferenza dei Servizi provvede a condividere sui monitor dei soggetti collegati alla seduta la planimetria dell'impianto*)".

Interviene intanto il **funzionario della "GPJ-I6" S.r.l., ing. Matteo Spinatonda** e afferma: "Si riferiscono alla parte a Nord dell'impianto".

Prosegue il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, ribadendo: “E’ evidente che interferisce con una parte significativa dell’impianto, per come il proponente l’aveva concepito”.

Ribatte al dott. Graziano Stevanin il **funzionario della “GPJ-I6” S.r.l., ing. Matteo Spinatonda** in tono interrogativo: “Ah certamente! Però la prima domanda che Vi pongo è la seguente: Voi adesso acquisirete il parere come Conferenza dei Servizi? Ne prendete atto? Voglio dire: approvate quanto ha scritto la Soprintendenza nel parere?”

Riscontra al proponente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: “Io credo che la Conferenza possa operare delle valutazioni ma va tenuto presente che siamo in presenza di un parere redatto da un Ente competente ad esprimersi per la materia della tutela del paesaggio e che, quindi, se un soggetto competente in materia ci segnala che nell’area d’interesse è presente un vincolo...*(non conclude il pensiero)*. Nel senso che la Soprintendenza ha redatto un parere motivandolo sulla base della presenza di un vincolo che discende dalla preesistenza di un bosco e, sulla base di tale presupposto, richiede di operare determinati interventi di mitigazione, i quali vanno, da un lato a raccordare l’area boscata con quella esistente, dall’altro di escludere la percezione visiva dell’impianto rispetto alla via di transito. Io, in conclusione, non posso che rispondere che, dal nostro punto di vista, è agli atti della Conferenza dei Servizi un parere motivato redatto da un soggetto che ha la competenza per esprimersi in tal senso”

Ribatte al dott. Graziano Stevanin il **funzionario della “GPJ-I6” S.r.l., ing. Matteo Spinatonda**, nuovamente in tono interrogativo: “Ma la richiesta – chiamiamola di “stralcio” - è conseguente gli impatti visivi o alla – per così dire - presenza del bosco?”.

Interviene il **funzionario tecnico del Servizio Rifiuti, V.I.A., Qualità dell’Aria, Energia, Risorse Idriche e Acque Reflue dott. Giovanni Maria Foddanu** e afferma, per rispondere al proponente, a quello rivolgendosi: “Evidentemente la presenza del bosco, secondo la Soprintendenza, costituisce un vincolo e l’esistenza di detto vincolo fa sì che il parere della medesima diventi vincolante. In base a tali presupposti, la Soprintendenza richiede maggior mascheramento dell’impianto per impedirne o diminuirne la vista”.

Ribatte nuovamente il **funzionario della “GPJ-I6” S.r.l., ing. Matteo Spinatonda** in tono interrogativo: “Sì però io credo sia necessario capire se questa presenza del vincolo la possa affermare la Soprintendenza o magari non sarebbe più corretto che fosse la Regione - che ha posto il vincolo, visto che è, per ammissione della stessa Soprintendenza, un vincolo del P.P.R. – a segnalarlo. O no?”

Interviene il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed afferma, rivolgendosi al proponente: “Noi non possiamo che prendere atto del fatto che la Regione purtroppo non si espressa su questa questione. Avevano operato una comunicazione nel corso della fase della verifica della completezza documentale ma in modo un po’, per così dire, indeterminato. E oggi la Regione purtroppo non è collegata”.

Ribatte al dott. Graziano Stevanin il **funzionario della “GPJ-I6” S.r.l., ing. Matteo Spinatonda**, sempre in tono interrogativo: “Sì, però – mi scusi - visto che è così dirimente, a questo punto, la presenza del bosco o meno, forse dovremmo avere un parere della Regione su questa questione!”.

Replica al proponente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: “Una delle disposizioni che regolano il funzionamento della Conferenza dei Servizi che ho enunciato nelle premesse è che la Provincia – dopo aver



coinvolto nell'istruttoria della Conferenza tutti i soggetti titolari delle funzioni di rilascio dei vari titoli abilitativi necessari – raccoglie le espressioni dei soggetti predetti che intendono esprimersi e che per chi non partecipa o per chi pur partecipando non si esprime, la legge presuppone carenza di interesse per l'oggetto della seduta e quindi, che detto Ente si adegui alle decisioni dei soggetti che erano invece presenti e che si sono espressi. Io Vi ribadisco che la Soprintendenza ha pieno titolo per esprimersi in materia di tutela del paesaggio e sull'esistenza o meno dei vincoli relativi. Ricordo che, comunque, il potere della Soprintendenza di esprimere pareri vincolanti vale per tutti, nel senso che ci si debbono adeguare tutte le autorità che rilasciano autorizzazioni paesaggistiche o pareri vari in quella materia. Ragion per cui vedrei molta difficoltà - direi persino impossibilità - a disattendere un tale parere. Possiamo discuterlo nei termini, nel senso che magari ci sono degli aspetti che possono essere valutati in Conferenza dei Servizi e mitigati, però la sostanza rimane quella lì”.

Interviene, a questo punto, altresì la **consulente tecnica della “GPJ I-6” S.r.l. (professionista della società di progettazione “InfraLab” S.r.l.) ing. Marika Manzoni** e, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento domanda: “Io avrei una domanda: se si prende atto che c'è un vincolo, in base al parere della Soprintendenza, formalmente dovrà essere rilasciata anche l'autorizzazione paesaggistica?”.

Riscontra al proponente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: “Formalmente sì. Diciamo così: noi non possiamo che prendere atto di due evidenze: una che è stato espresso un parere di un Ente competente per quella materia, che dice determinate cose; la seconda è che un altro Ente, sempre titolato ad esprimersi su quella materia e altresì a eventualmente rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, non è collegato alla seduta odierna, né ha fatto pervenire un parere scritto per l'occasione. Ecco, io – lo ripeto – a fronte di queste due evidenze, non ho il potere di intervenire sulle attività che fanno altri Enti. La Soprintendenza ha rilevato e comunicato queste sue determinazioni in concomitanza con la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi ma è pur sempre nei termini procedurali per farlo e e per pretendere che noi teniamo conto di quanto ci dice, visto che, lo ripeto, è un Ente dotato della competenza per affermare quanto ha scritto nel parere. Personalmente poi, credo che, se la Soprintendenza ha redatto un parere con questo tenore, avrà prima fatto le dovute verifiche. Non credo, insomma, che si tratti di un parere incongruo, anche se comunque, in questa sede, noi non siamo certamente in grado di operare quel tipo di verifica sulla congruità dei contenuti del parere, anche perché ce ne manca la competenza; ragion per cui noi dobbiamo attenerci al parere qualificato di un'autorità competente a esprimersi in materia di paesaggio. Questo è l'unico dato oggettivo”.

Ribatte al dott. Stevanin la **consulente tecnica della “GPJ I-6” S.r.l. (professionista della società di progettazione “InfraLab” S.r.l.) ing. Marika Manzoni**: “Applicando questa prescrizione però noi andremmo a rimmetterci circa 1,5 MW di potenza...*(lascia in sospensione la frase)*”.

Replica al proponente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: “Su questo non posso che darVi ragione, certo. E' evidente”.

Interviene, *ad adiuvandum*, il **funzionario tecnico del Servizio Rifiuti, V.I.A., Qualità dell'Aria, Energia, Risorse Idriche e Acque Reflue dott. Giovanni Maria Foddanu** e rivolgendosi al proponente, afferma: “Sì, tra l'altro l'attuazione della prescrizione interferirebbe anche con le opere di connessione. In quell'area è previsto il posizionamento della cabina “e-distribuzione” S.p.A., il cui progetto dovrà forzatamente essere rivisto e adattato, per ricavare la fascia che la Soprintendenza intende destinare alla realizzazione delle opere di mascheramento”.



Rileva, in proposito, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: “Per la cabina, nel parere, la Soprintendenza dà solo prescrizioni sul colore”.

Riprende la parola il **funzionario tecnico del Servizio Rifiuti, V.I.A., Qualità dell’Aria, Energia, Risorse Idriche e Acque Reflue dott. Giovanni Maria Foddanu** e replica al dott. Stevanin: “Sì, è vero ma ribadisco che la cabina finirà a trovarsi in mezzo all’area boscata di cui si sta parlando e, dovendo essere un manufatto accessibile, bisognerà che sia mantenuta una percorrenza di accesso”.

Commenta il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: “D’accordo ma una strada in un’area boscata si può fare, non ci vedo un problema irrisolvibile...*(lascia in sospensione la frase)*. Io penso che quanto prescritto dalla Soprintendenza lasci comunque - come dire - dei margini interpretativi”.

Interviene tuttavia il **legale rappresentante della “GPJ-I6” S.r.l. dott. Fabio Romeo Ettore Davi** e afferma: “Scusate, chiedo anch’io un chiarimento, intanto che ne discutiamo. Dalla lettura del parere - se non ho malinteso - abbiamo udito che richiedono una fascia di circa 80 m. Poi su quella - chiamiamola così - “*area colorata*” nella *tavola della Soprintendenza*, che poi non è neanche un’area...*(non conclude il pensiero)*. Definiamola allora una “*corona circolare*” di 80 metri di distanza. Insomma, è una forma irregolare, un po’ approssimativa...*(lascia in sospensione la frase)*. Quindi per la Soprintendenza sarà stato un modo per indicare l’area che vogliono sottrarre all’impianto ma faccio rilevare che, per noi, cambia parecchio se fossero 80 o 140 metri! Ho detto dei numeri un po’ a occhio, no? Io lo voglio dire, sono veramente dispiaciutissimo di questa modalità operativa a cui è solita la Soprintendenza di imporre, *in extremis*, dei *diktat* per iscritto, sottraendosi al contraddittorio della Conferenza dei Servizi. Mi spingo sino a dire che trovo questa modalità persino maleducata! Ecco che allora io, però, di fronte a queste prescrizioni-capestro, prima di rinunciare a cuor leggero a 1 MW e 1/2 di potenza, chiederei di poter operare tutte le verifiche sulla correttezza di quello che la Soprintendenza ha scritto nel parere - magari a anche in esito a questa seduta della Conferenza dei Servizi - confrontandoci con la Regione, anch’essa oggi assente e poi, in sede di progetto esecutivo, andare a veramente rispettare i vincoli e limiti esistenti, cercando però di minimizzare la parte necessaria, secondo la Soprintendenza, senza ridurre eccessivamente - e magari su presupposti non corretti - la potenza dell’impianto”.

Ribatte al proponente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: “Allora, ciò che la Provincia può fare è - dopo aver chiuso l’istruttoria della Conferenza dei Servizi - inserire nel provvedimento P.A.U.R. le prescrizioni contenute nel parere di cui trattasi esattamente come le ha indicate la Soprintendenza. Dopodiché è evidente che in fase esecutiva saranno possibili delle interlocuzioni tra Voi e la Soprintendenza, per definire in che termini precisi la prescrizione concretamente si riverbera sull’impianto, sulla logica dell’impianto, sulla dislocazione dei pannelli e via dicendo. In quella sede sarà possibile, con la Soprintendenza, interpretare la prescrizione per trovare la situazione più indolore per consentire lo sfruttamento dell’area. La vedo come una via percorribile, anche in virtù del fatto che non è stato possibile darvi corso in sede di contraddittorio nella Conferenza dei Servizi per le ragioni che già abbiamo detto”.

Eccepisce tuttavia al Responsabile del Procedimento il **funzionario della “GPJ-I6” S.r.l., ing. Matteo Spinatonda** afferma: “Però scusate se mi permetto ma, prima di trasporre meccanicamente delle prescrizioni in un provvedimento autorizzativo, io vorrei farVi presente che, ai sensi della normativa anche da Lei richiamata, si considera acquisito l’assenso SENZA CONDIZIONI dell’Amministrazione il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni. Ora, i signori della Soprintendenza hanno solo mandato un foglio, senza partecipare alla Conferenza dei Servizi!”.

Ribatte il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: “Non sono presenti in collegamento ma hanno partecipato all’istruttoria della Conferenza dei Servizi attraverso l’invio di un parere scritto”.

Obietta allora il **funzionario della “GPJ-I6” S.r.l., ing. Matteo Spinatonda**: “Eh no, però! Non si possono mandare pareri senza partecipare alle sedute! Se un Ente non partecipa, l’autorità competente lo deve considerare come “assenso senza condizioni”, è scritto nella norma, non si scappa!! Adesso poi vabbè, è inutile, lo possiamo dire qua ma poi lo potrà dire anche qualcun altro!”

Ribatte al proponente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: “Noi riteniamo che se un’Amministrazione non partecipa fisicamente alla seduta della Conferenza dei Servizi ma trasmette un parere scritto motivato, esprimendosi sull’oggetto della nostra istruttoria, quel parere valga e sia da considerare. E’ anche disponibile Giurisprudenza in tal senso. I termini di espressione sono certamente quelli a cui faceva riferimento lei, nel senso che l’espressione di ciascun Ente deve essere pertinente, deve essere motivata e via di seguito. Io ribadisco che noi non possiamo non tener conto di un parere scritto emesso da un’Amministrazione competente per quella materia, se quello che intendeva Lei”.

Obietta ancora il **funzionario della “GPJ-I6” S.r.l., ing. Matteo Spinatonda**: “No, è chiaro, è ovvio che Voi non potete non tener conto di una cosa che ha scritto un altro Ente, nell’esercizio delle proprie competenze, visto che Voi non avete queste competenze per sostituirvi a loro. Detto questo però ribadisco che, da norma di legge, un parere espresso non in presenza alla seduta della Conferenza dei Servizi, non è da acquisire in Conferenza”.

Interviene, *ad adiuvandum*, il **legale rappresentante della “GPJ-I6” S.r.l. dott. Fabio Romeo Ettore Davì** e, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento, afferma: “Mi scusi, però seguendo questa Sua logica, visto che la Regione non si è espressa, ha implicitamente espresso parere positivo, quindi in’contrasto con quello che sta dicendo la Soprintendenza per la parte boscata! Questo rilievo ci terremmo che comparisse nel Verbale della seduta odierna, cortesemente: che su questa questione dell’autorizzazione paesaggistica è assente il parere della Regione!”.

Il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** risponde: “Quanto Lei ha appena asserito sarà certamente a Verbale, perché i nostri Verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi, come avrete già probabilmente notato, riportano, per quanto possibile dalla registrazione della seduta, quanto si è detto nel corso della medesima. Io ribadisco che la pronuncia della Soprintendenza, oltre che obbligatoria, è comunque vincolante per le determinazioni che devono essere assunte da Regioni e Comuni; per cui, a maggior ragione, se la Regione non si esprime, il parere della Soprintendenza è quello del quale dobbiamo tener conto. Nel senso che, se vincola la Regione, a maggior ragione vincola la Conferenza dei Servizi nell’ipotesi in cui la Regione non si esprima. Per cui quella è un’ipotesi residuale che la norma prevede, giustamente, nel senso che, se uno non partecipa, vuol dire che gli va tutto bene; però se uno si esprime dobbiamo tenerne conto, soprattutto se ha la competenza per esprimersi e se lo fa motivatamente. Poi, certo, anche noi auspichiamo ogni volta che non si verificano situazioni in cui viene a mancare un contraddittorio in sede di Conferenza dei Servizi, perché il contraddittorio è sempre utile per risolvere questioni spinose che, se contenute in un parere scritto, possono creare situazioni d’*impasse*”.

Interviene nuovamente il **legale rappresentante della “GPJ-I6” S.r.l. dott. Fabio Romeo Ettore Davì** rivolgendosi al Responsabile del Procedimento, afferma: “Io apprezzo le Sue parole. Se cerco di riassumere, quello che mi rimane è che è la Soprintendenza ha diritto di esprimersi per questioni

paesaggistiche e per questioni archeologiche. Sulle archeologiche non metto in discussione quello che ha scritto ma sulla questione paesaggistica hanno fondamentalmente chiesto una fascia di 80 m arborea, per nascondere alla vista l'impianto. Evidentemente è quello che non considerano visibile, ok? Allora, posto che possiamo sicuramente rivedere il progetto per limitare l'impatto visivo, davvero non capisco gli 80 m su che basi, su che parametri li abbiano calcolati!...(lascia in sospensione la frase). Ecco, io credo che l'importante è che qualsiasi mitigazione metteremo, lo scopo che la Soprintendenza intende perseguire è che non si veda l'impianto: quindi che siano 80 m fatti in un modo o un numero inferiore di metri ma che raggiunga comunque quel fine, a quel punto credo che tutti salveremo capra e cavoli. Anche perché la fascia che la Soprintendenza ha prescritto non è omogenea e, quindi, non è di 80 m sicuramente. C'è in forse anche, addirittura, questa questione della *Paesaggistica*...(lascia in sospensione la frase). Quindi se chiuderemo la Conferenza dei Servizi, noi ci potremo impegnare, come "GPJ I-6" S.r.l., a rivedere il progetto per ridurre o eliminare completamente la visibilità dell'impianto ma perdere 1 MW e ½ di energia rinnovabile (n.d.v.: *seguono parole non chiaramente intelligibili*). E non è solo per una questione di *business*, credete...(lascia in sospensione la frase). Tutto questo per un parere arrivato agli ultimi minuti dell'istruttoria, insomma mi pare che tutto ciò abbia davvero poco senso...(lascia in sospensione la frase)".

Interviene quindi il **funzionario tecnico del Servizio Rifiuti, V.I.A., Qualità dell'Aria, Energia, Risorse Idriche e Acque Reflue dott. Giovanni Maria Foddanu** e, rivolgendosi al proponente, afferma: "Le Vostre motivazioni sono anche condivisibili ma, per le motivazioni già fornite dal Responsabile del Procedimento, noi non potremo che rilasciarVi tutti i titoli ma con le prescrizioni anche della Soprintendenza. Poi Voi, con l'autorizzazione in mano, avrete la possibilità di interloquire con la Soprintendenza per ottenere una modifica delle prescrizioni - cosa che è già successa in passato - con conseguente modifica del progetto, consistente nella riduzione dimensionale della fascia di mitigazione. A quel punto, con il parere favorevole della Soprintendenza, noi lo acquisiremo e faremo l'istruttoria per la modifica, magari non sostanziale dell'opera, perché se si tratta solo di un'opera compensativa e se la Soprintendenza è d'accordo, lo saremo anche noi evidentemente".

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e afferma, rivolgendosi al proponente: "Una cosa che potremmo inserire - secondo me legittimamente e se tutti i presenti sono d'accordo - e che, forse, potrebbe tornare utile all'azienda in vista delle successive interlocuzioni con la Soprintendenza - anche in considerazione del fatto che questo parere è arrivato repentinamente e senza offrire la possibilità di alcun contraddittorio con i suoi autori, visto che, a questa seduta, la Soprintendenza non è presente - è aggiungere, in fondo alle prescrizioni della Soprintendenza che inseriremo nel provvedimento finale, un'annotazione secondo la quale le modalità concrete di realizzazione di quest'opera mitigativa saranno oggetto di una successiva fase di interlocuzione tra la "GPJ I-6" S.r.l. e la Soprintendenza stessa. Così Voi Vi potrete rivolgere alla Soprintendenza con un'indicazione in quel senso della Conferenza dei Servizi e richiedere loro un confronto, al fine di definire in concreto, a livello di progettazione esecutiva, in che modo concreto le prescrizioni che hanno formulato andranno ottemperate. Anche perché, magari, questo sono prescrizioni che potrebbero interferire con altri aspetti e competenze che ora non ci vengono in evidenza, poiché oggi la presenza degli Enti coinvolti è ridotta, essendo collegati alla seduta solo la Provincia, il Comune di Cerrione e il Consorzio di Bonifica della Baraggia".

Ribatte al Responsabile del Procedimento il **legale rappresentante della "GPJ-I6" S.r.l. dott. Fabio Romeo Ettore Davi**: "La ringrazio per questo Vostro scrupolo ma, a questo punto, forse sarebbe opportuno, da parte nostra, che chiedessimo di inserire nel Verbale della seduta una nostra dichiarazione riguardo a questa situazione - per così dire - antipatica che si è creata con questo parere penalizzante dell'ultimissimo minuto. Mi pare questo l'unico modo in qualche modo formale

per mandare un messaggio alla Soprintendenza, che altrimenti difficilmente ci darà riscontro, visto che non ce l'ha dato sino ad ora e poi l'ha fornito all'ultimo a Voi. Ecco, per Voi sarebbe possibile assumere nel Verbale una nostra dichiarazione?"

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, rivolgendosi al proponente, gli domanda: "Le chiedo scusa, dottore, ma – anche per la qualità del collegamento audio - non ho inteso con precisione che cosa ci chiedete. Può cortesemente ripeterlo?"

Riscontra al Responsabile del Procedimento il **legale rappresentante della "GPJ-I6" S.r.l. dott. Fabio Romeo Ettore Davi**: "Sì, certo! Sintetizzando: Vi chiederemmo di poter disporre di 1/4 d'ora di tempo per poter elaborare una nostra dichiarazione formale da inserire nel Verbale della seduta odierna, a proposito del parere tardivo e penalizzante della Soprintendenza. Sarebbe possibile, per Voi concederci questa possibilità?"

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, dopo un'immediata consultazione degli altri presenti, risponde la proponente: "Va bene, sospensione della seduta accordata per una quindicina di minuti".

In concomitanza con l'annuncio che la seduta va ad essere sospesa, chiede tuttavia di poter intervenire il rappresentante del "Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese". La parola gli è immediatamente data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **funz.rio tecnico del "Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese", p.a. Stefano Gelsomino** comunica: "Scusate io purtroppo non posso proseguire la mia permanenza alla seduta, a causa di un impegno. Mi debbo congedare dalla Conferenza".

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e, rivolgendosi al rappresentante del "Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese", lo invita, prima che abbandoni la seduta, a significare alla Conferenza dei Servizi le determinazioni conclusive del Consorzio, di modo che se ne possa tenere conto nella collazione finale dei pronunciamenti dei vari Enti.

Risponde al Responsabile del Procedimento il **funz.rio tecnico del "Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese", p.a. Stefano Gelsomino**: "Noi non abbiamo nulla di nuovo da aggiungere rispetto a come ci siamo pronunciati nella precedente seduta del 13.01.2026 e cioè positivamente con le prescrizioni indicate nel parere che avete già allegato al Verbale della precedente seduta e, in quella occasione, già esposte al proponente e agli altri presenti. Grazie e buon giorno a tutti".

Il rappresentante del "Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese" abbandona di seguito la seduta: sono le ore 11:15.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto testé riportato, la seduta è sospesa alle ore 11:16 per il tempo sufficiente a permettere alla "GPJ I-6" S.r.l. un breve consulto finalizzato all'elaborazione di una dichiarazione da rendere agli atti della seduta.

La seduta è ripresa alle ore 11:37.

La parola è subito affidata al **legale rappresentante della "GPJ-I6" S.r.l. dott. Fabio Romeo Ettore Davi** per l'esposizione della dichiarazione che aveva annunciato di voler rendere. Questi, avuta la parola, enuncia quanto segue: "La società prende atto del parere tardivo della

Soprintendenza. Non essendo possibile un confronto con la medesima, in quanto non presente in riunione, si riporta quanto segue: Dalla tavola "A\_VER\_VIA\_SIA\_T08\_Dossier fotografico" si può evincere che le opere di mitigazione già previste in progetto sono sufficienti a mascherare l'impatto visivo dell'impianto dalla N.S.A 12. La profondità d'impianto delle opere a verde è pari a circa 10 m. Inoltre, allo stato attuale, la visuale sull'area di impianto è già parzialmente mascherata dalla vegetazione esistente. Si ritiene pertanto che l'ulteriore allargamento della fascia fino a 80 m non apporterebbe ulteriore beneficio dal punto di vista del mascheramento. Restiamo comunque disponibili a dare evidenza alla Soprintendenza di quanto esposto, attraverso interlocuzioni, se ce ne sarà offerta la possibilità, prima dell'avvio dei lavori. Per quanto riguarda il vincolo paesaggistico "Bosco" l'art. 16 del N.T.A. del P.P.R. riporta che la valutazione va operata in base all'effettiva sussistenza del bene. L'art. 45, a supporto di quanto già esposto, dispone che: "Con riferimento ai beni di cui all'articolo 142 del Codice, laddove vi sia contrasto tra la rappresentazione cartografica del bene e la presenza di fatto dello stesso come risultante dalla norma è quest'ultima a prevalere, essendo la tutela ex lege determinata dalla presenza di fatto del bene, indipendentemente dalla sua individuazione nel P.P.R.". La società pertanto ritiene di aver trattato in maniera esaustiva il tema del vincolo (cfr. Cap. 3 dello Studio di Impatto Ambientale)".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto testé dichiarato da parte del proponente, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, il quale, rivolgendosi al proponente, afferma: "Premesso che la dichiarazione sarà – come tutto il resto – parte del Verbale della seduta, vorrei solo operare una precisazione sul punto del vincolo e della presenza del bosco. Se ricordate, nel parere che ho letto, la Soprintendenza faceva riferimento al fatto che, secondo le ortofoto antecedenti al 2015 presenti nel geoportale 2010 e 2007, questa situazione di fatto è stata accertata. Il fatto poi che il bosco sia stato rimosso *a posteriori* non può automaticamente procurare la cancellazione del vincolo, nel senso che non basta tagliare il bosco per eliminare il vincolo. O si richiede ed ottiene lo svincolo oppure si mantiene di fatto il vincolo così come fotografato dal Piano e se ne tiene conto. Era solo per precisare. Dopodiché noi prendiamo atto di quello che avete dichiarato. Ribadisco la soluzione – direi già assentiata dalla Conferenza dei Servizi - di inserire a valle delle prescrizioni della Soprintendenza, nel provvedimento conclusivo, una precisazione circa la necessità di dare concreta attuazione alla prescrizione proposta, in una fase successiva, a seguito di un contraddittorio e di un'interlocuzione tra il proponente e la Soprintendenza. Ciò in considerazione del fatto che la stessa non era presente alla Conferenza dei Servizi".

Interviene la **Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cerrione, arch. Ilaria Tonetti** e ribadisce che il Comune di Cerrione approva la soluzione testé riproposta dal Responsabile del Procedimento.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto sin qui riportato, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, il quale – dopo aver richiesto e ottenuto dalla Segreteria della Conferenza dei Servizi che il documento da leggere sia condiviso sui *monitor* dei presenti - procede a fornire lettura integrale della:

- nota "E.N.A.C. – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile" prot. ENAC-ANO-06/02/2026-0020225-P (prot. ricez. Prov. BI n. 2433 del 06.02.2026).

Come già precisato in premessa, copia della nota di cui trattasi è allegata la presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto dei contenuti della nota dell'"E.N.A.C.", il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano**

**Stevanin**, procede a riproporre l'elenco dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione delle opere in progetto, dal momento che, dalla ricognizione operata in sede di prima seduta della Conferenza dei Servizi, il 14.11.2025, le attività istruttorie che sono seguite hanno evidenziato alcune modifiche all'elenco dei titoli in allora condiviso.

Tuttavia, prima di dare atto dell'elenco aggiornato dei titoli abilitativi da rilasciare, il **dott. Graziano Stevanin**, rivolgendosi al Comune di Cerrione, domanda: "Ci chiedevamo: concretamente, il Comune di Cerrione per l'accesso sulla strada di propria titolarità che tipo di autorizzazione o concessione rilascia all'azienda?"

Riscontra al Responsabile del Procedimento la **Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cerrione, arch. Ilaria Tonetti**: "Mah, qui diciamo che dalle intenzioni che illustrano nel progetto sembra niente più che una manutenzione ordinaria, non intravedo...*(non prosegue il pensiero)*. Se esclusivamente è una rimozione di vegetazione come hanno scritto negli elaborati di progetto con il rifacimento eventuale, esclusivamente delle parti della stratigrafia della strada esistente, è un nulla osta, un parere edilizio...*(lascia in sospensione la frase)*"

Ridomanda all'arch. Tonetti il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "E' un nulla osta edilizio, ai sensi della normativa urbanistico-edilizia, niente di più, quindi, Non si tratta un'autorizzazione vera e propria. E' così?"

Riscontra al Responsabile del Procedimento la **Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cerrione, arch. Ilaria Tonetti**: "No, confermo, non si tratta di un'autorizzazione. E' un nulla osta".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto riscontrato dal Comune di Cerrione, l'elenco dei titoli abilitativi che, in caso di pronuncia favorevole della compatibilità ambientale, il P.A.U.R. rilascerà, si configura, nella sua versione definitiva, nel modo seguente:

- Autorizzazione Unica per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii.;
- provvedimento autorizzativo per l'occupazione permanente e temporanea del suolo pubblico e canone unico patrimoniale in ottemperanza al Codice della Strada e al regolamento di attuazione dello stesso e ai fini del canone unico patrimoniale di concessione (Area Tecnica);
- Parere di conformità del progetto alle norme edilizie L. 56/1997 rilasciato dal Comune di Verrone (BI)
- Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380 del 06.05.2001 rilasciato dal Comune di Verrone (BI);
- Verifica della compatibilità acustica delle opere in progetto rispetto al Piano di Classificazione Acustica approvato (art. 8, comma 4 o comma 6, della L. 26.10.1995, n. 447 per le emissioni sonore) operata dal Comune di Verrone (BI);
- Nulla osta/parere viabilistico per manomissione suolo pubblico Strada del Tocchetto (D. Lgs. n. 285/1992, del D.P.R. n. 495/92) rilasciata dal Comune di Verrone (BI);
- Benestare [edilizio] per esecuzione interventi di approntamento (rimozione vegetazione) accesso ad impianto da viabilità comunale, espresso da parte del Comune di Cerrione (BI);
- Autorizzazione opere idrauliche in alveo, ai sensi del R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico per le Opere Idrauliche" + concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 16.12.2022 n. 10/R, rilasciata dalla Regione Piemonte (Direzione A1800A Op. Pubbl. Dif. Suolo Ec. Mont. e Foreste Prot. Civ. Trasp. e Logist. - Settore

A1820C Tecnico Region. BI-VC);

- Autorizzazione alla realizzazione d'interventi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico a norma del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., art. 146 e art. 3 L.R: n. 32/2008 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Regione Piemonte (Direzione A1600A - Ambiente Energia e Territorio Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord) con il parere vincolante e obbligatorio con prescrizioni della competente Soprintendenza;
- Benestare tecnico al progetto delle opere di rete e benestare tecnico allo spostamento delle linee di media tensione presenti in sito d'impianto, acquisito dalla "e-distribuzione" S.p.A.;
- Nulla Osta per la presenza del metanodotto in area d'impianto ai sensi art. 120 del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli impianti Elettrici, approvato con R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 e ss.mm.ii., rilasciato da "SNAM Rete Gas" S.p.A.;
- Nulla Osta per l'interferenza con i sottoservizi della rete di distribuzione del gas, acquisiti dalla "Italgas" S.p.A., già "2i Rete e Gas" S.p.A. e dalla "FiberCop" S.p.A., con riferimento alle infrastrutture di rispettiva competenza;
- Nulla osta per ostacoli alla navigazione aerea (cfr. articoli 709 e 711 del Codice della Navigazione), rilasciato da "E.N.A.C." ed "E.N.A.V." S.p.A.;
- Nulla Osta per l'interferenza con i sottoservizi (acquedotto, fognatura e impianti di depurazione), acquisito dal "CORDAR Biella Servizi" S.p.A.;
- Nulla Contro militare, rilasciato dal Comando Militare Esercito Piemonte SM Ufficio Personale Logistica e Servitù Militari Sezione Logistica Poligoni e Servitù Militari, Torino;
- Parere per eventuali interferenze del percorso dell'elettrodotto con l'area della "Riserva Naturale delle Baragge", ottenuto dal soggetto Gestore dell'Area in parola: "Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore", Cameri (NO);
- Benestare in merito a interferenze con la rete consortile di competenza, ottenuto dal "Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese", Vercelli.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della versione definitiva dell'Elenco dei titoli abilitativi da rilasciare in caso di compatibilità ambientale favorevole, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue comunicando: "Ricordiamo che, già nel corso della seduta precedente del 13.01.2026 avevamo preso atto dell'espressione favorevole – eventualmente con prescrizioni e condizioni - di alcuni dei soggetti che vi avevano partecipato o in presenza o attraverso trasmissione di pareri scritti e che erano già state lette e discusse le prescrizioni e condizioni ambientali da assegnare al proponente conosciute sino a quel momento. A seguito degli esiti della seduta odierna saranno assegnate al proponente, nel provvedimento finale P.A.U.R., altresì le prescrizioni contenute nei pareri dell'"E.N.A.C." e della Soprintendenza, oggetto di ampio dibattito nel corso della seduta stessa. Invece, per quanto riguarda il parere di "TERNA" S.p.A., letto nella precedente seduta, ribadiamo che esso non potrà essere preso in considerazione, in quanto riferito alle opere di implementazione delle linee elettriche di collegamento tra la stazione della "e-distribuzione" S.p.A. e la dorsale nazionale gestita da "TERNA" S.p.A. stessa, che non hanno a che fare questa procedura. Tutto ciò premesso e precisato, esprimo, per la Provincia di Biella, parere di compatibilità ambientale **FAVOREVOLE** con le prescrizioni e le condizioni ambientali già esposte alla Conferenza dei Servizi nel corso della seduta precedente, richiamando altresì le prescrizioni ribadite dall'Area Tecnica nel proprio parere letto questa mattina dalla collega. Ciò comporta il rilascio conseguente dei titoli abilitativi di competenza ricompresi nell'elenco che ho citato poc'anzi".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della pronuncia della Provincia di Biella, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** dà la parola alla rappresentante del Comune di Cerrione, per l'espressione del proprio parere.



Avuta la parola, la **Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cerrione, arch. Ilaria Tonetti** dichiara: "Parere FAVOREVOLE con rilascio Nulla Osta l'esecuzione delle opere"

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della pronuncia del Comune di Cerrione e non essendo collegati alla seduta altri soggetti istituzionali che debbono rendere le proprie determinazioni conclusive, il quadro complessivo delle espressioni, ai fini della valutazione delle posizioni che sarà operata dalla Provincia nelle fasi successive, si riassume come segue:

SOGGETTI ISTITUZIONALI CONVOCATI	PRESENTE/ ASSENTE	TENORE PARERE CIRCA LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE E RILASCIO TITOLI ABILITATIVI DI COMPETENZA
Provincia di Biella	Presente	Espressione Giudizio di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni/condizioni ambientali (c.d. P.A.U.R., di cui art. 27 bis D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) e contestuale rilascio dei seguenti titoli abilitativi: a) rilascio autorizzazione unica a realizzazione impianto FER, ai sensi del D. Lgs. 387/2013 e ss.mm.ii. (norma ancora vigente all'epoca della presentazione dell'istanza) (entrambi i titoli predetti sono rilasciati da questa Area Tutela e Valorizzazione Ambientale); b) autorizzazione per l'occupazione permanente e temporanea del suolo pubblico e canone unico patrimoniale in ottemperanza al Codice della Strada e al regolamento di attuazione dello stesso e ai fini del canone unico patrimoniale di concessione - (rilasciata da Area Tecnica);
A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord-Est sede di Biella	Assente	Non ha partecipato alla seduta. In ogni caso, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'A.R.P.A. non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia (quale autorità competente alla V.I.A., per il caso in specie) il proprio contributo tecnico. Il contributo tecnico del Dipartimento confluisce nel parere finale dell'Organo Tecnico Provinciale (del quale il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Sede di Biella è componente permanente) contenuto nel Verbale della riunione del 19.02.2026.
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	Assente	Non ha partecipato alla seduta né ha fatto pervenire alcun parere scritto. Parere favorevole per gli aspetti sanitari e di sicurezza dei lavoratori, ai sensi art. 14 <i>ter</i> comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii.
Comune di Verrone (BI)	Assente	Non ha mai partecipato ad alcuna seduta né ha mai fatto pervenire alcun parere scritto. Parere favorevole ai sensi art. 14 <i>ter</i> comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii., per tutti gli aspetti di competenza, ivi incluso il rilascio dei seguenti titoli abilitativi: a) Parere di conformità urbanistica, nulla osta alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse (L. 56/1997); b) Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380 del 06.05.2001; c) Verifica della compatibilità acustica delle opere in

		<p>progetto rispetto al Piano di Classificazione Acustica approvato (art. 8, comma 4 o comma 6, della L. 26.10.1995, n. 447 per le emissioni sonore);</p> <p>d) Nulla osta/parere viabilistico per manomissione suolo pubblico Strada del Tocchetto (D.Lgs. n. 285/1992, del D.P.R. n. 495/92);</p>
Comune di Cerrione (BI)	Presente	<p>Ha presenziato alla seduta esprimendo parere favorevole e, al contempo, comunicando che gli interventi previsti per la realizzazione dell'accesso da viabilità di titolarità comunale (essenzialmente rimozione di vegetazione) si configurano come meri interventi di manutenzione ordinaria e quindi trattasi solamente di un benessere (edilizio) all'esecuzione di tali operazioni.</p>
<p>Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC (R.U.A.S. designato dalla Prefettura di Biella con Decreto Prefettizio prot. n. 36588/2025 [prot. ricez. Prov. BI n. 22922 del 13.11.2025])</p>	Assente	<p>Non ha partecipato alla seduta ma – nell'esercizio del potere di espressione del parere obbligatorio e vincolante riconosciuto dalla normativa vigente (cfr. art. 146 co. 5 D. Lgs. 42/2206 e ss.mm.ii.) nelle procedure aventi per oggetto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - ha fatto pervenire la propria nota n. MIC MIC_SABAP-NO 24/02/2026 0002380-P del 24.02.2026 (cfr. prot. ricez. Prov. BI n. 3819 del 24.02.2026) nella quale si è espressa sia con riferimento agli aspetti della tutela del Paesaggio sia con riferimento agli aspetti della tutela del Patrimonio Archeologico. Per gli aspetti del "Paesaggio", sulla base della considerazione secondo cui le opere in progetto ricadrebbero (pur se solo parzialmente) all'interno di un'area sottoposta a tutela paesaggistica, la Soprintendenza esprime forti criticità in merito al progetto per le motivazioni di seguito sintetizzate: A) Sottrazione di paesaggio agricolo di qualità riconosciuto dal P.P.R. come "di elevato interesse agronomico", limitrofo ad una zona naturale protetta; B) Piena visibilità dell'area e conseguentemente per l'interruzione di paesaggio prativo fruibile secondo ampie visuali di godimento pubblico; C) Effetto cumulo rispetto agli altri impianti in fase di istruttoria autorizzativa o realizzati posti nell'ambito di riferimento;</p> <p>Sulla base di tali presupposti, il parere reca l'indicazione per cui, nell'ipotesi nella quale si proseguisse l'iter autorizzativo, al fine di ridurre gli impatti paesaggistici esistenti sono assegnate n.4 prescrizioni (riportate poi in sezione apposita del presente atto).</p> <p>Per gli aspetti della "Tutela del Patrimonio Archeologico", la Soprintendenza non richiede la Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ma condiziona il parere favorevole all'avvio dei lavori al rispetto di n. 5 prescrizioni/condizioni (riportate poi in</p>

		sezione apposita del presente atto).
Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, Vercelli	Presente	Il Consorzio ha presenziato, con un proprio rappresentante, alla seduta conclusiva, in cui ha confermato il proprio parere favorevole con prescrizioni già espresso nella propria nota n. 4189/25 del 13.11.2025 - prot. ricez. Prov. n. 22887 del 13.11.2025.
Regione Piemonte	Assente	<p>Non ha partecipato alla seduta.</p> <p>Con riferimento agli aspetti relativi all'utilizzo di sedimi demaniali, la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli aveva tuttavia fatto pervenire, in data 05.04.2024 (prot. ricez. Prov. n. 465 del 13.01.2026), la propria nota prot. n. 00000978/2026 del 13.01.2026 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo:A2A12D7, che già recava in allegato il Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione Idraulica n. 1486 del 09.01.2026 e contestuale Concessione Demaniale per un attraversamento con nuova linea elettrica interrata MT 15.000 V sul rio Riolone in Comune di Verrone (BI) [rif.to Cod. Prat. n. BIEL257]. Nel predetto sono contenute prescrizioni e indicazioni, poi trasposte nel presente atto nella sezione dedicata.</p> <p>Con riferimento invece agli aspetti afferenti alla tutela del paesaggio, non sono pervenute neppure per iscritto, per la seduta conclusiva, pronunce specifiche da parte del Settore competente (Direzione A1600A - Ambiente Energia e Territorio Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord).</p> <p>Secondo le disposizioni della L. 241/90 e ss.mm.ii. art. 14 <i>ter</i> comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii., la Regione Piemonte ha quindi complessivamente espresso parere favorevole e rilasciato i seguenti titoli abilitativi: a) Autorizzazione opere idrauliche in alveo (R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico per le Opere Idrauliche") + Concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico (D.P.G.R. 16.12.2022 n. 10/R), con prescrizioni derivanti da autorizzazione già precedentemente rilasciata;</p> <p>b) Autorizzazione paesaggistica (art. 3 L.R: n. 32/2008 e ss.mm.ii. e art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.), il cui rilascio è conseguito in virtù dell'assenza alla seduta conclusiva del Settore competente.</p>
Comando Militare Esercito Piemonte SM – Uff. Personale Logist. Alloggi e Servitu' Milit. Sez. Logist. Poligoni	Assente	Non ha partecipato alla seduta. Aveva fatto comunque in precedenza pervenire il proprio "Nulla Contro" scritto (per gli aspetti operativi e demaniali di competenza e condizionato a che i lavori siano condotti nel rispetto di quanto illustrato nel progetto valutato), contenuto nella nota P.E.C. prot. M_D AA0D4A1 REG2025 0011005 del 20.06.2025 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 12850 del 20.06.2025).

e Servitu' Milit.		
<p>"e-distribuzione" S.p.A. Infrastrutture e Reti Italia – M. A.T. Nord – S.R. Piemonte e Liguria, Torino</p>	Assente	<p>Non ha partecipato alla seduta né ha fatto pervenire alcun parere scritto. Di conseguenza: parere favorevole, con acquisizione del benessere tecnico al progetto delle opere di rete e benessere tecnico allo spostamento delle linee di media tensione presenti in sito, conseguito ai sensi art. 14 <i>ter</i> comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. La SMTG era stata sottoscritta dalla "e-distribuzione" S.p.A. e dalla "GPJ I-6" S.r.l. (come atto di voltura da precedente differente beneficiario sottoscrittore) in data 01.08.2024 e poi allegata dalla "GPJ I-6" S.r.l. medesima all'istanza qui istruita.</p>
"TERNA" S.p.A.	Assente	<p>Non ha partecipato alla seduta ma aveva fatto comunque in precedenza pervenire un parere scritto, contenuto nella nota P.E.C. n. 142052 del 26.11.2025 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 23744 del 26.11.2025), contenente indicazioni specificate anche circa la specifica competenza di e-distribuzione S.p.a. per il progetto qui istruito.</p>
<p>"Snam Rete Gas" S.p.A.  Distretto Nord Occidentale</p>	Assente	<p>Non ha partecipato alla seduta. Aveva fatto comunque in precedenza pervenire un parere scritto, contenuto nella nota prot. SANT-06/26-BOR del 13.01.2026 (prot. ricez. Prov. BI n. 454 del 13.01.2026). Parere positivo con indicazioni/prescrizioni specificate nella nota medesima e trasposte nel presente atto e conseguente acquisizione del Nulla Osta per la presenza del metanodotto in area d'impianto ai sensi art. 120 del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli impianti Elettrici, approvato con R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 e ss.mm.ii.</p>
<p>"Italgas" S.p.A. (già "2i Rete Gas" S.p.A.)</p>	Assente	<p>Non ha partecipato alla seduta né ha fatto pervenire alcun parere scritto. Parere favorevole ai sensi art. 14 <i>ter</i> comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. con conseguente acquisizione del Nulla Osta per le interferenze con sottoservizi della rete di distribuzione del gas</p>
"FiberCop" S.p.A.	Assente	<p>Non ha partecipato alla seduta né ha fatto pervenire alcun parere scritto. Parere favorevole ai sensi art. 14 <i>ter</i> comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. con conseguente acquisizione del Nulla Osta per le interferenze con sottoservizi della rete di distribuzione del gas</p>
<p>"E.N.A.C." S.p.A. Ufficio Direzione Operazioni Nord- Ovest Operazioni Torino</p>	Assente	<p>L'E.N.A.C. Direzione Territoriale Nord Ovest ha autonomamente rilasciato alla "GPJ I-6" S.r.l. la propria autorizzazione di competenza (vaglio possibili ostacoli alla navigazione aerea, di cui articoli 709 e 711 del Codice della Navigazione) con riferimento alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi, attraverso la propria nota ENAC-ANO-06/02/2026-0020225-P, che il proponente suddetto trasmise alla Provincia di Biella nel pacchetto delle integrazioni spontanee del 06.02.2026 e che è stata acquisita al fascicolo del procedimento. La</p>

		Conferenza dei Servizi ha poi preso atto del conseguimento di tale autorizzazione da parte della S.r.l. proponente in occasione della seduta del 24.02.2026.
“E.N.A.V.” S.p.A.	Assente	Non ha partecipato alla seduta né ha fatto pervenire alcun parere scritto. Parere favorevole ai sensi art. 14 <i>ter</i> comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. Vedi E.N.A.C.
Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, Cameri (NO)	Assente	Non ha partecipato alla seduta. L’Ente di Gestione si pronunciava circa le possibili interferenze del percorso dell’elettrodotto con l’area della “Riserva Naturale delle Baragge”. Ha fatto comunque pervenire un parere scritto, contenuto nella propria nota P.E.C. n. 7369 del 22.12.2025 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 25612 del 22.12.2025), di segno positivo con le prescrizioni colà indicate.
“CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI”, Biella	Assente	Non ha partecipato alla seduta né ha fatto pervenire alcun parere scritto. Parere favorevole ai sensi art. 14 <i>ter</i> comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. e conseguente conseguimento Nulla Osta per l’interferenza con i sottoservizi: acquedotto, fognatura e impianti di depurazione.

Di seguito, richiede di poter intervenire il proponente. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il legale rappresentante della “GPJ-I6” S.r.l. dott. Fabio Romeo Ettore Davì, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento, richiede: “Chiedo scusa, giusto per capire: operativamente, adesso ci sarà inviato il Verbale della seduta della Conferenza dei Servizi?”.

Riscontra al proponente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: “Entro il nove Marzo, come anticipato in precedenza, dovremo procedere alla valutazione delle posizioni espresse nelle due ultime sedute della Conferenza dei Servizi, quella del 13.01.2026 e quella odierna e poi redigere il provvedimento conclusivo P.A.U.R. e il Verbale della seduta odierna. Credo che i due documenti predetti arriveranno ad essere fatti e finiti, più o meno contestualmente, entro la data di scadenza. Il Verbale della seduta, così come per gli altri Verbali, una volta redatto e firmato, comunque sarà reso disponibile, insieme a tutto il resto – progetto e atti procedurali di rilievo - sul sito *Internet* della Provincia e da lì potrete eventualmente scaricarlo. Il provvedimento conclusivo invece, una volta adottato ufficialmente, Vi sarà recapitato in duplicato informatico. Questo è quanto. Se non vi sono ulteriori interventi, possiamo chiudere la seduta odierna e i lavori istruttori della Conferenza dei Servizi”.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di questa ultima indicazione, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** accertato che non vi sono più interventi da parte di alcuno dei presenti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta è conclusa. Sono le ore 11:52

Il Segretario Verbalizzante  
(dott. Marco Fornaro)



Il Presidente della Conferenza Respons. del Proced.to  
(dott. Graziano Stevanin)

Allegati:

- nota del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli prot. n. MIC|MIC\_SABAP-NO|24/02/2026|0002380-P del 24.02.2026;
- nota dell'"E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile" prot. ENAC-ANO-06/02/2026-0020225-P;
- nota dell'Area Tecnica Provinciale - Servizio Concessioni Demanio Stradale prot. n. 3320 del 18.02.2026).

**Data consegna:**

martedì 24 febbraio 2026 - 09:31:49

**Mittente:**

sabap-no@pec.cultura.gov.it

**Email Mittente:**

sabap-no@pec.cultura.gov.it

**Oggetto:**

POSTA CERTIFICATA: MIC|MIC\_SABAP-NO|24/02/2026|0002380-P - Verrone (BI) e Cerrione (BI) - CDS - Progetto denominato: Impianto fotovoltaico Verrone della potenza nominale di 9,2 MWp in località la Torretta - GPJ I-6 Srl Bolzano - Sottoposizione a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis - Indizione CDS e convocazione contestuale della 1^ seduta - Parere#145428659#

**Corpo:**

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: SABAP-NO

Numero di protocollo: 2380

Data protocollazione: 24/02/2026

Segnatura: MIC|MIC\_SABAP-NO|24/02/2026|0002380-P

**Destinatario:**

- protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

**Allegati:**

- 161327.eml

- 26-1921\_Verrone e Cerrione\_fotovolt 9\_2 GPJ\_VIA.pdf





*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Lettera inviata solo tramite E-MAIL, SOSTITUISCE  
L'ORIGINALE, ai sensi dell'articolo 43 comma 6 del DPR  
445/2000 e dell'articolo 47 commi 1 e 2 del D.lgs. 82/2005

*Spett.le* Provincia di Biella - Area Tutela e valorizzazione  
ambientale - Servizio Rifiuti, V.I.A., energia qualità  
dell'aria, acque reflue e risorse idriche

*E. p.c.* Comune di Verrone (BI)

Comune di Cerrione (BI)

*Risposta ai Fogli* prot. n. 2596 del 10/02/2026 (agli atti con prot. n. 1921 del  
12/02/2026)

prot. n. 22426 del 06/11/2025 (agli atti con prot. n. 14930  
del 10/11/2025)

prot. n. 5091 del 12/03/2025 (agli atti con prot. n. 3506 del  
14/03/2025)

prot. n. 4485 del 05/03/2025 (agli atti con prot. n. 2963 del  
05/03/2025)

*Class.:* 34.43.01/245.1

34.43.04/841.1

*Oggetto:*

**VERRONE E CERRIONE (BI), località Torretta**

**Progetto denominato: "Impianto fotovoltaico denominato "Verrone", della potenza nominale di 9,2 MWp in località la Torretta"**

**Proponente: "GPJ I-6" S.r.l. Bolzano -Privato**

**Procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) ai sensi del Titolo III della Parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", di seguito 'Codice dell'ambiente', a seguito della sospensione del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione unica ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".**

**Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"**

**PARERE**

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei beni culturali';

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", di seguito 'Codice dell'ambiente';

Visto il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", di seguito 'L. n. 241/1990';

Visto il Decreto Ministeriale del 20 maggio 2019, n. 244, recante "Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110", di seguito 'D.M. n. 244/2019';

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022 recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati", di seguito 'Linee guida per la verifica dell'interesse archeologico';

Vista la Circolare della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio n. 53/2022 diffusa con nota prot. n.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA



## Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

2

45273 del 22 dicembre 2022, avente ad oggetto: “*Verifica preventiva dell’interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali*”, che fornisce aggiornamenti in riferimento all’innesto della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologia (VPIA) all’interno del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), di seguito ‘Circolare DG-ABAP n. 53/2022’;

Vista la Circolare della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio n. 32/2023 diffusa con nota prot. n. 24376 del 12 luglio 2023, avente ad oggetto: “*Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”: *aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico*”, che fornisce conferma in riferimento all’innesto della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA) all’interno del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, portante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, di seguito ‘Codice dei contratti pubblici’;

Vista la nota emarginata in epigrafe, con cui codesta Provincia ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 27 bis e 29 nonies comma 2 del Codice dell’ambiente e dell’articolo 14 della Legge n. 241/1990;

Esaminata la documentazione messa a disposizione dalla provincia di Biella tramite pubblicazione sul proprio sito web relativa all’Impianto fotovoltaico denominato “Verrone”, della potenza nominale di 9,2 MWp in località la Torretta;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 28 comma 4 del Codice dei beni culturali, dell’articolo 41 comma 4 e dell’Allegato I.8 del Codice dei contratti pubblici, dell’articolo 5, comma 1, lettera g) del Codice dell’ambiente, la documentazione progettuale necessaria per la valutazione di impatto ambientale deve essere redatta anche sulla base dell’avvenuto svolgimento di verifiche preventive dell’interesse archeologico (VPIA);

Considerato in particolare, che, a termini della Circolare DG-ABAP n. 53/2022, “*la procedura di VPIA è applicabile a tutti i progetti assoggettati a VIA e che la VPIA è segmento procedurale preliminare alla VIA stessa, in quanto necessaria a valutare compiutamente gli impatti significativi negativi delle opere e dei lavori in progetto sulla componente ambientale del patrimonio archeologico. Di conseguenza le opere a iniziativa privata assoggettabili a VIA risultano automaticamente assoggettate alla procedura di VPIA*”;

Esaminata la Relazione di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico a firma della dott.ssa Micaela Leonardi, redatta conformemente alla legislazione vigente e ai disposti delle Linee guida per la verifica dell’interesse archeologico;

Considerato il quadro archeologico determinato dall’analisi dei dati bibliografici, d’archivio e dalle ricognizioni autoptiche, nonché della valutazione proposta nella suddetta Relazione, corrispondente a un rischio archeologico variabile (Area R01: basso; Area R02: basso; Area R03: medio, così come individuate nella suddetta Relazione e nell’elaborato *Carta del rischio archeologico*);

Considerata l’assenza di attestazioni di siti archeologici direttamente interferenti con le aree di intervento e di altri elementi ostativi alla realizzazione di quanto in progetto;

Considerato che l’area interessata dall’intervento in oggetto risulta parzialmente sottoposta alla tutela paesaggistica di cui alla Parte terza del Codice dei beni culturali ai sensi dell’articolo 142 comma 1 lettera g) del medesimo Codice, così come da ricognizione effettuata dal Piano paesaggistico regionale; in particolare, per quanto concerne la porzione di area boscata cartografata dal Ppr come bosco ma di fatto priva di copertura arborea, non si concorda pienamente sul fatto che non sia sottoposta a tutela sintantoché non venga appurata la legittima sottrazione di bosco attraverso autorizzazione paesaggistica: in proposito si rileva come le ortofoto antecedenti al 2015 disponibili sul geoportale (2010 e 2007) mostrino la presenza di bosco e quindi del “vincolo di fatto”;

Considerato che la tavola P4 delle Componenti paesaggistiche del Ppr segnala l’area all’interno della componente naturalistico – ambientali, “*di elevato interesse agronomico*”;





*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

3

**Considerata** la vicinanza con l'area tutelata ai sensi Parte terza del Codice dei beni culturali ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lettera f) denominata: "*Riserva naturale delle Baragge*";

**Considerato** che l'area oggetto d'intervento: *a.* si inserisce in un brano di territorio agricolo ben riconoscibile sostanzialmente scevro da episodi edilizi recenti fruibile secondo ampie visuali aperte; *b.* risulta pienamente visibile dalla viabilità circostante ed in particolare sia dalla SP 230 raccordo, sia dalle rampe di collegamento con la strada Barragione – Vigellio;

**Considerato** che non è stata dimostrata l'impossibilità di individuare localizzazioni alternative meno impattanti dal punto di vista paesaggistico;

**Considerato** l'effetto cumulo con i numerosi impianti a terra in fase di istruttoria autorizzativa o realizzati posti nella pianura biellese la cui compresenza determina un fortissimo detrimento di paesaggio;

**Considerato** che le misure mitigative monofilari e compensative proposte non risultano tali da bilanciare gli impianti paesaggistici negativi determinati dall'inserimento del campo fotovoltaico a terra; in particolare si segnala che: *a.* l'area boscata proposta a sud e sud-ovest dell'impianto non avrebbe alcun effetto migliorativo o di attenuazione rispetto alle principali visuali legate alla percezione da nord; *b.* il fattore percettivo risulta ancor più critico in relazione alla cospicua altezza di progetto dei pannelli montati su palo;

**Tutto ciò premesso, Questa Soprintendenza,**

**A. sotto il profilo della tutela PAESAGGISTICA, pur ricadendo solo in parte all'interno di un'area sottoposta a tutela paesaggistica, esprime forti criticità in merito al progetto per le ragioni espresse in premessa ovvero: a.** per la sottrazione di paesaggio agricolo di qualità riconosciuto dal Ppr come "di elevato interesse agronomico", limitrofo ad una zona naturale protetta; **b.** per la piena visibilità dell'area e conseguentemente per l'interruzione di paesaggio prativo fruibile secondo ampie visuali di godimento pubblico; **c.** per l'effetto cumulo rispetto agli altri impianti in fase di istruttoria autorizzativa o realizzati posti nell'ambito dirifeimento;

Pertanto, nel caso in cui proseguisse l'iter autorizzativo, al fine di ridurre gli impatti paesaggistici esistenti si richiede quanto segue:

1. ritenendo del tutto inadeguata e inefficace la siepe arborea - arbustiva monofilare proposta, nella porzione di area in disponibilità posta a nord dovrà essere prevista una fascia boscata della profondità di circa 80 m dal limite di proprietà secondo lo schema sotto indicato, realizzato con una miscellanea di essenze autoctone "a pronto effetto";





*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

4

1. le opere mitigative e compensative devono essere avviate, realizzate e concluse - fase di verifica e sostituzione delle fallenze compresa - prima di qualunque altra operazione inclusa la posa del cavidotto, dei container e delle cabine;
  2. la recinzione deve essere posizionata all'interno della misura mitigativa al fine di non essere percepita da visuali esterne;
  3. tutte le cabine e i container devono essere di colore RAL 1011 (color terra) sia per quanto concerne le pareti che la copertura e i serramenti e mitigate dalla presenza di essenze arboree poste sul lato prospiciente alla viabilità pubblica;
  4. a fine vita impianto devono essere rimosse tutte le opere soprasuolo e sottosuolo all'interno dell'area di progetto.
- B. sotto il profilo della tutela ARCHEOLOGICA non richiede l'assoggettabilità alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico condizionando l'espressione del parere favorevole all'avvio dei lavori alle seguenti vincolanti condizioni:**
5. le attività di scavo relative all'Area R03, a partire dallo scotico superficiale fino alla quota di progetto o al raggiungimento del substrato sterile, siano effettuate con assistenza archeologica continuativa da parte di professionisti archeologi di comprovata esperienza in possesso dei requisiti di legge ai sensi dell'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali n. 244/2019, senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso;
  6. dovrà essere comunicato con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) il nominativo del professionista o della ditta archeologica incaricata (unitamente al curriculum vitae dell'operatore effettivamente presente in cantiere) e il crono-programma dei lavori di scavo, al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte dei funzionari dello scrivente Ufficio;
  7. al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa idonea documentazione attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, utilizzando la piattaforma Raptor accessibile dal sito istituzionale (<https://raptor.cultura.gov.it>), cui si rimanda per gli standard di consegna attualmente vigenti;
  8. per le altre attività di scavo (Area R01 e Area R02) si richiama al rispetto del dettato dell'articolo 90 del Codice dei beni culturali in caso di rinvenimenti di manufatti, strutture, stratigrafie di interesse archeologico, con obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire entro ventiquattro ore la Soprintendenza scrivente, onde non incorrere negli illeciti amministrativi di cui agli articoli 160 e 161 del Codice dei beni culturali, e nei reati contemplati dall'articolo 175 del citato Codice dei beni culturali e dagli articoli 518-bis, 518-duodecies, 635 e 733 del Codice Penale;
  9. Qualora si verificano rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta e si resta in attesa dei verbali e delle determinazioni del procedimento in oggetto

I RESPONSABILI DELL'ISTRUTTORIA  
dott.ssa N. Botalla Buscaglia, arch. M. Brustio

**IL SOPRINTENDENTE**  
**dott. Federico BARELLO**

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)*



**Data consegna:**

venerdì 6 febbraio 2026 - 12:32:27

**Mittente:**

gpji6@legpec.it

**Email Mittente:**

gpji6@legpec.it

**Oggetto:**

POSTA CERTIFICATA: PAUR FV Verrone - integrazioni e richiesta riavvio termini procedimento - PEC 1 di 3

**Corpo:**

Si trasmettono le integrazioni richieste nella seduta del 13.01.26 della conferenza di servizi. La documentazione sostituisce completamente quella inviata via PEC in data 27.01.26.

Saluti  
GPJ I6 s.r.l.

**Destinatario:**

- protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

**Allegati:**

- 158876.eml
- A\_VER\_VIA\_INT\_D07\_Lettera\_accompagnamento\_signed.pdf
- A\_VER\_VIA\_CONN\_T03\_01\_Aerea\_compressed\_signed.pdf
- A\_VER\_VIA\_INT\_DQ8\_Contratto\_servitu.pdf

GPJ-I6 S.R.L.  
 via PEC: [gpi6@legpec.it](mailto:gpi6@legpec.it)

e p.c. ENAV S.p.A. Operations  
 via PEC: [protocollo generale@pec.enav.it](mailto:protocollo generale@pec.enav.it)

Aeronautica Militare Comando I Regione Aerea  
 via PEC: [aerosquadra regione1@postacert.difesa.it](mailto:aerosquadra regione1@postacert.difesa.it)

Società Aeroporto Cerrione S.r.l  
 via PEC: [aeroportobiella@pec.it](mailto:aeroportobiella@pec.it)

Comune di Verrone (BI)  
 via PEC: [verrone@pec.ptbiellese.it](mailto:verrone@pec.ptbiellese.it)

ENAC - Ufficio Fatturazione

Oggetto: Valutazione Impianto Fotovoltaico, di proprietà di GPJ-I6 S.R.L., nel Comune di Verrone (BI), in località SP 312 - MWEB\_2025\_1815 ver. 1 - Autorizzazione con Prescrizione.

Riferimento:

- A) Istanza acquisita a prot. ENAC-PROT-17102025-0149986-A e integrazioni
- B) MWEB\_2025\_1815 ver.1
- C) Parere ENAV acquisito a prot. ENAC-PROT-24122025-0187122-A

Si fa riferimento alla richiesta inviata da codesta Società, rif. nota A), con la quale è stata richiesta la valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea per la realizzazione dell'intervento di cui al modello MWEB rif. nota B) che, per pronto riscontro, si allega alla presente.

Visti gli articoli 709 e 711 del Codice della Navigazione secondo cui la costituzione di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea è autorizzata dall'ENAC.

Acquisito il parere dell'ENAV S.p.A., reso con foglio a rif. C), secondo cui l'impianto in oggetto non rientra nelle casistiche di competenza di Enav S.p.A.

Considerati gli esiti dell'istruttoria valutativa condotta dalla struttura tecnica della scrivente Direzione da cui risulta che l'intervento in oggetto pur rappresentando un pericolo alla navigazione aerea ai sensi del citato art. 711 del Codice della Navigazione in quanto potenziale fonte di abbagliamento luminoso, il richiedente, con report di verifica allegata all'istanza a firma del tecnico abilitato Ing. Virgilio Mario Chiono (Ordine degli Ingegneri di Torino matr. 8645), ha dimostrato che l'intervento in oggetto non rappresenta un concreto rischio per la navigazione aerea.

Si autorizza ai sensi degli art. 711 del Codice della Navigazione la realizzazione dell'intervento proposto, per gli aspetti aeronautici di competenza dell'ENAC, con le seguenti prescrizioni:

- 1) costante mantenimento in efficienza del trattamento antiriflesso dei pannelli.

Tali prescrizioni costituiscono elemento qualificante e validante il presente provvedimento che si intende decaduto ove non siano integralmente rispettate.

Resta inteso che:

- ENAV, conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/373, emendato dal Regolamento UE 2020/469, gestirà la sicurezza tecnico-operativa di propria competenza stabilendo, ove necessario, collegamenti formali con tutte le parti interessate che possono incidere direttamente sulla operatività dei propri servizi, provvederà inoltre per quanto di competenza ai sensi dell'art. 691 bis del Codice della Navigazione.
- La Società Aeroporto Cerrione S.r.l., nell'ambito delle spettanze dovrà monitorare l'opera e le eventuali segnalazioni ad essa connesse da parte degli equipaggi di volo per un arco temporale minimo di due cicli solari, salvo segnalazione di inconvenienti aeronautici che dovessero richiedere ulteriori verifiche.
- La Società GPJ-I6 S.R.L., qualora i moduli fotovoltaici dovessero comportare fenomeni di abbagliamento per i piloti dei velivoli, dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad implementare le necessarie misure di mitigazione per eliminare il disturbo.
- Il Comune di Verrone (BI) è informato per conoscenza ai fini di quanto di propria competenza ai sensi del Codice della Navigazione.

Si ricorda, che il presente parere non si estende ai mezzi di cantiere (gru, autogru...) eventualmente impiegati.

Si comunica quanto sopra ferma restando la competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000).

La presente autorizzazione ha validità di 3 anni qualora non revocata in regime di autotutela ai sensi della L. 241/90.

Le prestazioni relative alla presente attività saranno poste a carico della S.V. con fatturazione diretta in favore dell'ENAC per le attività istituzionali ai sensi del Regolamento delle Tariffe dell'ente.

Distinti saluti

La Responsabile  
Ufficio Attività Infrastrutturali e Operatività  
Ing. Maria Grazia Bellizzi

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Portera





Rif. Nota del 24.02.206

Spett.le **TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE**  
Servizio Rifiuti, VIA, energia qualità  
dell'aria, acque reflue e risorse idriche

**OGGETTO:** Progetto denominato: "Impianto fotovoltaico denominato "Verrone", della potenza nominale di 9,2 MWp in località la Torretta", localizzato nel Comune di Verrone (BI), presentato dalla "GPJ I-6" S.r.l. Bolzano.  
**PROCEDIMENTO DI PAUR AVVIATO IL 03.03.2025**  
**CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 24.02.2026**

Fasc. n. 118\_OP\_25 -

In riferimento al progetto di cui all'oggetto, da realizzarsi lungo la SP 12 "Verrone-Cerrione" dal km 0+870 al km 2+350 oltrechè lungo tratto d, e lungo la SP 312 "Verrone-Salussola" attraversamento in prossimità del Km 2+400, preso atto delle integrazioni fornite dalla Ditta proponente, acquisite agli atti di questo ente al prot. n. 2433 del 06.02.2026 e prot. n. 1518 del 27.01.2026, in merito alla viabilità provinciale, si precisa quanto segue:

#### **QUESTIONE 5 - ACCESSO**

In riferimento alla richiesta di unificare l'accesso temporaneo di cantiere e l'accesso definitivo all'impianto, raccordarsi all'accesso esistente ubicato tra i mappali n. 291 e n. 293, si prende atto della soluzione adottata negli elaborati integrativi e si rappresenta che il fronte si affaccia su una strada comunale non di competenza di questo ente.

Per quanto riguarda il prolungamento della strada vicinale esistente parallela alla viabilità provinciale, si prende atto che non sarà necessaria la realizzazione di una nuova viabilità, ma verrà effettuato solo un adeguamento del fondo stradale della strada esistente, e che le opere consistono unicamente nella pulizia della vegetazione infestante attualmente presente. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la stabilità del corpo stradale provinciale, si ritiene non venga in alcun modo alterata sia in relazione alla configurazione altimetrica della stessa, sia alla realizzazione dell'opera in progetto.

#### **QUESTIONE 6 - ONERI**

**6b-** In merito al posizionamento temporaneo di recinzione di cantiere, ubicata in parte lungo il tratto di raccordo della SP 12 "Verrone-Cerrione", trattandosi di intervento lungo una strada classificata di tipo C in un tratto ricadente all'esterno del centro abitato, si prescrive l'ottemperanza all'art.26 comma 4 del Reg. 495/1992 che stabilisce una distanza minima dal confine stradale di ml 3.00. In alternativa il comma 7 dello stesso, stabilisce una distanza non inferiore a ml 1.00 per recinzioni con altezza non superiore a ml 1.00

**6c-** Preso atto dell'elaborato denominato A\_VER\_VIA\_CONN\_R03\_01 "Opera di connessione\_Occupazione temporanea di cantiere" aggiornato a Gennaio 2026, in cui viene specificata la cantierizzazione dell'opera, si quantifica la stessa in €. 5.821,20 calcolato in ottemperanza al Regolamento canone unico patrimoniale adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 29/01/2021.

Si precisa inoltre che la realizzazione delle opere è subordinata al versamento da parte del Proponente delle seguenti somme:



- **SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO** di importo pari ad € 120,00 in ottemperanza all'art.8 nonché all'allegato1 del Regolamento canone unico patrimoniale adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 29/01/2021.
- **DEPOSITO CAUZIONALE E/O FIDEIUSSIONE** tenuto conto della specifica indicata dalla Ditta Proponente, circa la realizzazione delle opere di connessione ed il suo esercizio in capo ad E-Distribuzione, non si ritiene necessario applicare ulteriori depositi cauzionali in quanto è in essere una Polizza Fidejussoria continuativa da parte della stessa Società Pubblico Servizio.

Preso atto che l'intervento interessa il piano viabile bitumato della strada provinciale e/o le sue pertinenze stradali, lo stesso dovrà essere ripristinato in ottemperanza alle Norme Tecniche contenute nell'allegato 10 del Regolamento canone unico patrimoniale adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 29/01/2021. Prima del ripristino definitivo del piano viabile, il richiedente dovrà comunque richiedere sopralluogo a verifica dell'intervento, all'Ufficio Tecnico Provinciale.

Ad ultimazione dei lavori il richiedente dovrà produrre copia del Certificato di Regolare Esecuzione a firma della Direzione Lavori, comprovante la conformità dei medesimi rispetto a quanto autorizzato ed alle prescrizioni individuate da questo Ente.

In ultimo si rappresenta che durante la fase di esecuzione degli interventi, così come le diverse fasi di installazione del cantiere e la fase di ultimazione e mantenimento delle opere, dovranno essere rispettate le norme del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché ai Regolamenti Provinciali attualmente vigenti, con particolare riferimento al Regolamento canone unico patrimoniale adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 29/01/2021.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL AREA TECNICA  
ARCH. GRAZIANO DAVIDE PATERGNANI  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

GP/RM-kc

G:\CONCESSIONI 2025\CONFERENZE DEI SERVIZI\118\_OP\_25 GPJ I6 SRL\_Impianto fotovoltaico VERRONE SP12\118 OP 25\_GPJ I6 SRL\_CDS 24 02 2026.doc